

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1970

(35^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia » (956) (D'iniziativa dei deputati Bressani, Armani, Belci, Bologna, Fiorot e Marocco) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 471, 472
SEGNANA, relatore 471

Discussione e approvazione:

« Modificazioni alla disciplina fiscale degli oli minerali » (1004) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore 468, 469, 470
FORTUNATI 469, 470
TANTALO, sottosegretario di Stato per le finanze 470

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini, Antonini, Banfi, Belotti, Biaggi, Buzio, Cerami, Cifarelli, De Luca, Formica, Fortunati, Fossa, Franza, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Oliva, Pennacchio, Pirastu, Segnana, Soliano, Stefanelli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento il senatore Andò è sostituita dal senatore La Rosa ed il senatore Parri dal senatore Anderlini.

A norma dell'articolo 24, ultimo comma, del Regolamento, interviene alla seduta il senatore Trabucchi.

Intervengono i sottosegretari di Stato Tantalo per le Finanze e Picardi per il Tesoro.

B U Z I O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla disciplina fiscale degli oli minerali » (1004) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla disciplina fiscale degli oli minerali »; già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Il disegno di legge, in apparenza prolioso nella formulazione (si tratta di cinque articoli di carattere essenzialmente tecnico), ha lo scopo di armonizzare le norme contenute nella legge chiamata correntemente *anti-smog*, del 13 luglio 1966, n. 615, intesa a favorire l'impiego del gasolio nel settore del riscaldamento, e le norme che in sede tecnica finanziaria, vale a dire in sede di legge 22 luglio 1966, n. 608 (questo secondo testo legislativo, come i colleghi avranno avuto modo di notare, segue, a distanza di nove giorni, il primo) hanno costituito l'introduzione di un'agevolazione al gravame fiscale per l'olio combustibile destinato, appunto, all'uso diretto per il riscaldamento dei locali, per la produzione di acqua calda e per i servizi igienici e di cucina.

Perchè si capisca meglio l'oggetto di questo disegno di legge, dirò che la norma che ha stabilito l'aliquota agevolata di 500 lire per quintale, invece di 5.400 lire, per l'impiego di gasolio per uso combustibile (articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 608), nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 (convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350), al punto 2) della lettera F) (inserito con l'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 608), così ha determinato le condizioni per usufruire dell'agevolazione:

« 2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per usi domestici, e per i servizi igienici e di cucina ».

Ma vi è difformità fra queste norme e quelle della legge 13 luglio 1966, n. 615, avente per oggetto: « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico », il cui regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 ottobre 1967, n. 1288, vale a dire a distanza di oltre sedici mesi, e, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1968, precisò che il « campo d'applicazione » delle norme igieniche contro l'inquinamento atmosferico (col conseguente impiego di oli combustibili idonei, era determinato in questo modo: « Sono in ogni caso compresi tra gli impianti termici (*omissis*) quelli aventi le seguenti destinazioni:

- a) riscaldamento di ambienti;
- b) riscaldamento di acqua per utenze civili;
- c) cucine - lavaggio stoviglie — sterilizzazioni e disinfezioni mediche;
- d) lavaggio biancheria e simili;
- e) distruzione rifiuti (fino a una tonnellata giorno);
- f) forni da pane ed altre imprese artigiane ».

Questa descrizione non collima con quella contenuta nella legge 22 luglio 1966, numero 608, che aveva per oggetto le « agevolazioni fiscali per gli oli di gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali », perchè in questa legge la descrizione è molto più stretta e non vi sono comprese, per esempio, le sterilizzazioni e disinfezioni mediche, la distruzione di rifiuti, i forni da pane e di altre imprese artigiane.

Ciò ha cagionato una notevole confusione, perchè gli organi della polizia tributaria riscontravano, per esempio, che se in un'abitazione vi era un impianto per la produzione di acqua calda, lì vi era la condizione richiesta ai fini dell'impiego di gasolio a 500 lire d'imposta per quintale; ma se, per esempio, il gasolio veniva bruciato direttamente nei fornelli delle cucine per il riscaldamento dell'acqua non era soggetto a sgravio fiscale.

Tralascio le non certo edificanti descrizioni che la relazione — ben fatta — al disegno di legge reca, in base alle quali descrizioni si sarebbe dovuti arrivare, in talune abitazioni, ad avere apparecchi diversi, con vasche di approvvigionamento diverse per la differente tassazione del gasolio.

Ecco dunque la ragione del disegno di legge in esame e debbo dire che il testo governativo che unifica sia la descrizione contenuta nella legge *antismog*, sia quella che riguarda l'uso del gasolio agevolato, ha meglio descritto quest'area nel modo seguente:

« da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino a una tonnellata al giorno, nonchè per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane ».

A questo proposito debbo dire che per una di quelle omissioni dovute non so se alla negligenza degli uffici o alla negligenza dei legislatori, non fu tenuto conto, nella concessione dell'uso agevolato del gasolio, dei forni da pane, che avrebbero dovuto consumare gasolio gravato con un'aliquota di 54 lire al chilo, invece di 5 lire. Le lagnanze sono state notevoli da parte delle categorie interessate; e tutto questo, in definitiva, a un certo momento, avrebbe causato un aumento nel costo di produzione del pane. Ragion per cui è stata estesa questa agevolazione fiscale anche ai forni da pane ed ai forni delle imprese artigiane. Devo dire che nel frattempo (questo è l'oggetto dell'articolo 3) si provvede anche ad aumentare a 25 metri cubi la portata dei depositi esistenti presso le abitazioni e i piccoli esercizi, invece dei 10 metri cubi attuali, che non sono soggetti a particolari adempimenti fiscali, come i depositi industriali.

L'articolo 4 provvede poi a regolare una materia che non si era potuta regolamentare prima, vale a dire l'accertamento qualitativo e quantitativo, ai fini fiscali, dei prodotti contenuti nelle miscele e residui oleosi recuperati dalla pulizia delle navi e delle acque del mare e dei laghi di confine. Sembra che, specialmente per quanto riguarda le

spiagge, l'arrivo di materiale piuttosto denso possa dar luogo a recuperi non indifferenti di oli minerali e conseguentemente anche a un certo lucro.

Una domanda che è stata fatta dall'altro ramo del Parlamento, e che io ripeto qui, è questa: quali sono le ripercussioni, ai fini delle entrate, del provvedimento? Nessuna ripercussione negativa, per il fatto che oggi il gasolio non viene utilizzato per i bisogni (esclusi gli impianti domestici) di carattere artigianale, perchè eccessivamente costoso, e conseguentemente per quei consumi si ricorre ad oli combustibili soggetti a minor gravame fiscale (un gravame di lire 250 al quintale per gli oli combustibili densi; lire 320 al quintale per gli oli semifluidi; lire 370 al quintale per i fluidi e lire 440 al quintale per i fluidissimi). Ampliando l'area di consumo del gasolio si ha un consumo gravato di 500 lire che, quindi, non dà luogo a una minore entrata. E siccome la previsione di maggior consumo annuo del gasolio a imposta agevolata è di circa due milioni di tonnellate nel primo anno, anche il cespite fiscale sarebbe incrementato, senza dimenticare inoltre, che il fine principale è di carattere igienico (la possibilità di respirare aria meno inquinata), e ciò comprova la necessità dell'approvazione del provvedimento anche sotto questo profilo.

Concludendo, chiedo che il disegno di legge venga approvato.

F O R T U N A T I . Desidererei un chiarimento in merito al testo della relazione e al testo dell'articolo 1. A pagina due della relazione si dice: « L'estensione dell'agevolazione, in particolare, riguarda: I) Le cucine e gli impianti di sterilizzazioni e disinfezioni mediche », mentre l'articolo 1 parla di « servizi di cucina ed igienici »: siamo certi che non sorgeranno, poi, delle contestazioni?

P R E S I D E N T E , *relatore*. La relazione è stata fatta tenendo conto che l'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 608, dice al capo 1): « Sono compresi tra gli impianti termici quelli aventi le seguenti de-

stinazioni: *a*) riscaldamento di ambienti; *b*) riscaldamento di acqua per utenze civili; *c*) cucine - lavaggio stoviglie - sterilizzazioni e disinfezioni mediche; *d*) lavaggio biancheria e simili; *e*) distruzioni rifiuti ».

Il termine « igienico » si deve intendere comprensivo della sterilizzazione, della disinfezione, del lavaggio di biancheria e simili; almeno così mi pare di aver capito.

F O R T U N A T I. L'importante è chiarire che, per servizi igienici, non si deve intendere solo l'acqua calda che serve per le *toilettes* ed i bagni!

T A N T A L O, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Confermo che l'interpretazione da dare a quest'espressione « servizi igienici » si riferisce chiaramente agli impianti di sterilizzazione e disinfezione così come precisato nella relazione.

Per il resto, mi associo alle ampie considerazioni svolte sull'argomento.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli:

Art. 1.

Nella tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, il punto 2) della lettera *F*) inserito con l'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 608, è sostituito dal seguente:

« 2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonchè per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane ».

Nella colonna « aliquota per quintale-lire » in corrispondenza del predetto punto 2) resta la cifra « 500 ».

(È approvato).

Art. 2.

Nella tabella *C* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera *D*), la lettera *c*) del punto 1) inserita con l'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 608, è sostituita dalla seguente:

« *c*) Per essere ammessi al trattamento degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonchè per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane », gli oli da gas devono presentare un colore naturale non superiore al numero 3 della scala del metodo ASTM D 1500 nonchè le altre caratteristiche stabilite alla precedente lettera *b*) ».

(È approvato).

Art. 3.

La lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, numero 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituita dalla seguente:

« *a*) l'esercizio di depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacità superiore a 10 metri cubi. Tale limite è elevato a 25 metri cubi solo per i depositi, per usi privati, di oli combustibili e di oli da gas destinati, questi ultimi, agli usi previsti dalla lettera *F*), punto 2), della tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350. Agli effetti di tale limite non si cumulano le singole capacità dei depositi di oli combustibili, destinati al riscaldamento, e dei predetti oli da gas, appartenenti ad uno stesso proprietario, ma ubicati in fabbricati diversi ed annessi ad impianti distinti; ».

(È approvato).

Art. 4.

L'accertamento qualitativo e quantitativo, ai fini fiscali, dei prodotti contenuti nelle miscele e residui oleosi recuperati dalla pulizia delle navi e delle acque del mare e dei laghi di confine può essere effettuato dopo la decantazione e depurazione, con qualsiasi processo, delle predette miscele e residui negli impianti all'uopo autorizzati dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio.

Prima dell'accertamento le miscele ed i residui oleosi di cui al comma precedente possono essere raccolti, fatti decantare e depurati promiscuamente anche se contenenti prodotti di qualità diversa, soggetti a differente regime fiscale.

Le miscele ed i residui di oli minerali nonchè i prodotti petroliferi ricavati dalla loro decantazione e depurazione sono ammessi, se destinati alla lavorazione, allo stesso trattamento tributario stabilito per gli oli minerali greggi di petrolio, fermo restando l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ottenuti.

Le miscele ed i residui di oli minerali nonchè i prodotti derivanti dalla loro decantazione e depurazione destinati alla combustione nelle caldaie e nei forni sono assoggettati al trattamento tributario stabilito per gli oli combustibili diversi da quelli speciali per forni e caldaie, densi, anche quando non ne abbiano tutte le caratteristiche e siano altrimenti classificabili, purchè in questo ultimo caso venga riconosciuto che non sono tecnicamente utilizzabili in un uso diverso.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la direzione della circoscrizione doganale, secondo la rispettiva competenza, può consentire che, sotto vigilanza finanziaria continuativa, i prodotti di cui ai commi precedenti, compresi quelli contenuti nelle miscele e residui oleosi, nonchè i prodotti petroliferi ed i gas di petrolio liquefatti, da soli o contenuti nei materiali residuati dei serbatoi di stoccaggio o delle lavorazioni petrolifere e petrolchimiche, tecnicamente riconosciuti non utilizzabili, siano dispersi in modo da non poter essere recuperati ovvero siano distrutti mediante combustione e sen-

za utilizzazione del calore. In tali casi si considerano non avverati i presupposti delle relative obbligazioni tributarie.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

(La seduta, sospesa alle ore 10,25, riprende alle ore 12,40).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bressani ed altri: « Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigiano della regione Friuli-Venezia Giulia » (1956) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bressani, Armani, Belci, Bologna, Fiorot, Marocco: « Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S E G N A N A , *relatore*. Con il disegno di legge in esame, già approvato dalla competente Commissione finanza e tesoro della Camera dei deputati, vengono proposte alcune modifiche alle leggi che istituiscono: il Fondo di rotazione per iniziative economiche (legge 18 ottobre 1955, n. 908), la cui funzione operativa attualmente è tutta par-

ticolare e limitata alle province di Trieste e Gorizia, e l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie (legge 31 luglio 1957, numero 742), la cui competenza operativa istituzionale è limitata alle province di Udine e Pordenone.

Come si vede l'attività che la regione Friuli-Venezia Giulia ha intrapreso in questi anni per promuovere lo sviluppo economico-sociale delle sue popolazioni non è confortata dall'esistenza, ormai assolutamente necessaria, di appropriati strumenti creditizi nei vari settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, eccetera. Mancano cioè strumenti creditizi tali da potere sostenere, in una visione globale, su tutto il territorio regionale, il settore delle grandi industrie private e a partecipazione statale da un lato, e dell'artigianato dall'altro.

Non è necessario illustrare quale beneficio deriverebbe alla regione, che è un'area depressa, dall'eliminazione dei limiti imposti all'attività creditizia e conseguentemente dallo sviluppo dei settori industriale e artigianale, dal momento che quest'ultimo occupa nella regione un posto di primaria importanza.

Scopo del disegno di legge in discussione è quindi quello di porre rimedio a tali gravi lacune. Anzichè ricorrere alla creazione di nuovi strumenti di credito, si è pensato di ampliare l'attività e la possibilità di intervento di quelli già esistenti, estendendo a tutto il territorio del Friuli-Venezia Giulia la facoltà operativa e dell'Istituto di medio credito e del Fondo di rotazione.

L'articolo 1 del presente disegno di legge dispone che l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie, situate nella provincia di Udine, costituito con legge 31 luglio 1957, n. 742, assume la denominazione di « Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia » ed è appunto autorizzato ad esercitare la sua attività su tutto il territorio regionale in favore di piccole e medie imprese industriali, commerciali e turistico-alberghiere. Nell'articolo 2 si fa preciso riferimento alla possibilità di intervento di detto istituto nel campo artigianale.

Gli altri articoli precisano le modalità di attuazione del provvedimento anche per quanto riguarda il Fondo di rotazione al quale la regione può fare affluire proprie somme destinate a promuovere iniziative economiche su tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, mentre per le altre disponibilità del Fondo rimane in vigore la limitazione alle province di Trieste e Gorizia. In base alle modifiche illustrate, dovranno poi essere modificate anche le rappresentanze in seno ai Consigli di amministrazione degli istituti in oggetto.

Poichè il disegno di legge poggia su chiare finalità di pubblico interesse e poichè non comporta alcuna spesa per l'erario, invito i colleghi a dare il loro parere favorevole alla sua approvazione.

P R E S I D E N T E . La relazione del senatore Segnana è stata così esauriente che penso abbia persuaso tutti i colleghi della Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, costituito con legge 31 luglio 1957, n. 742, assume la denominazione di « Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia » ed è autorizzato ad esercitare, su tutto il territorio della Regione, nelle forme e con le agevolazioni, anche fiscali, stabilite dalla citata legge istitutiva e dalle successive sue integrazioni, il credito a medio termine in favore di piccole e medie imprese industriali, commerciali e turistico-alberghiere, nonchè ad esercitare le altre attribuzioni allo stesso assegnate da leggi speciali.

(È approvato).

Art. 2.

La regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)35^a SEDUTA (14 gennaio 1970)

dell'Istituto mediante conferimento il cui ammontare complessivo non potrà superare l'apporto del tesoro dello Stato al medesimo fondo di dotazione.

Le somme occorrenti a tal fine saranno stanziare nel bilancio della Regione.

(È approvato).

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1957, n. 742, è sostituito dal seguente:

« Detto statuto regolerà la rappresentanza nel consiglio di amministrazione dell'Istituto in modo da attribuire la partecipazione al medesimo per un terzo allo Stato, per un terzo alla Regione e per un terzo agli istituti partecipanti ».

(È approvato).

Art. 4.

La regione Friuli-Venezia Giulia può far affluire al Fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, proprie somme, il cui ammontare sarà stabilito, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti determinati dalla legge di bilancio della Regione.

Dette somme saranno destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, sempre secondo le finalità e con le modalità ed agevolazioni, anche fiscali, stabilite dalla citata legge e dalle successive sue integrazioni.

(È approvato).

Art. 5.

Le somme indicate nell'articolo precedente saranno depositate in un conto corrente fruttifero presso la Tesoreria regionale e costituiranno, nell'ambito del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge 18 ottobre 1955, n. 908, una gestione separata.

Dette somme saranno gestite mediante le Casse di risparmio della regione con l'osser-

vanza delle modalità stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, il presidente del Fondo di rotazione e le casse di risparmio interessate.

(È approvato).

Art. 6.

In caso di effettivo apporto della Regione al Fondo di rotazione, il comitato di cui all'articolo 4 della citata legge 18 ottobre 1955, n. 908, sarà integrato con due membri da designarsi dalla Giunta regionale.

(È approvato).

Art. 7.

Gli istituti e le aziende di credito previsti dall'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, operanti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere finanziamenti a medio termine per l'impianto di nuove aziende artigiane e per l'ampliamento o l'ammodernamento di quelle già esistenti, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto dette operazioni siano assistite da provvidenze creditizie della Regione stessa o da enti da essa dipendenti.

Alle operazioni di cui al presente articolo, nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono estesi i privilegi di cui all'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 41 della medesima legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.